

Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Il 31 marzo 2011 è il termine ultimo per l'aggiornamento del DPS (documento programmatico sulla sicurezza), ossia lo strumento che definisce le politiche di sicurezza adottate dai soggetti che trattano dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici. Nel documento programmatico si esplicitano le misure di sicurezza adottate e quelle che si intende adottare per garantire un adeguato livello di protezione per i dati personali al cui trattamento si procede. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

Tale documento è misura "minima" di sicurezza, attualmente disciplinata dal Codice della Privacy, Dlgs. n. 196/2003, precisamente dagli artt. 33 ss. e dall'allegato B.

La disciplina del DPS ha subito significative innovazioni su due differenti versanti:

1. l'autodichiarazione sostitutiva;
2. la semplificazione.

Si rammenta che la redazione non richiede l'apposizione di una data certa al documento benchè la data di riferimento possa rivelarsi utile per l'ipotesi di accertamento espletato dalle autorità eventualmente incaricate di riscontrare l'osservanza del disposto di legge nella gestione dei dati personali. Il documento non deve essere spedito ad alcun ente nè, tantomeno, al titolare dello studio ma dovrà essere trattenuto ed esibito a richiesta dell'autorità.

L'autocertificazione sostitutiva

È stata prevista la possibilità di sostituire il DPS con un documento di autocertificazione.

Il legislatore del 2008, innovando radicalmente il testo del Codice del 2003, prevede che "[...] la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione [...]" solo per "[...] i soggetti che trattano [...] dati personali non sensibili (*) e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale [...]".

(*) NB: i dati personali sensibili sono: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale

Possono predisporre l'autocertificazione i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, semprechè utilizzino strumenti elettronici:

- dati personali "comuni" di clienti, fornitori e dipendenti;
- dati personali "sensibili" di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
- dati personali "sensibili" di carattere sindacale.

DPS semplificato

E' data la possibilità di redigere il DPS in via semplificata e di aggiornarlo annualmente se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari:

a) i titolari che con strumenti elettronici trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili:

- origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti
- opinioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti,
- opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti,
- stato di salute di clienti e fornitori
- stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti,
- vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti

b) i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici.

Le norme e gli obblighi

L'articolo 34 comma 1 del Codice prevede che il trattamento di dati effettuato con strumenti elettronici è consentito se sono adottate le seguenti misure minime ossia la *"tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza"*.

L'allegato B al Codice, punto 19, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari, rediga un documento programmatico sulla sicurezza.

Nel caso di variazioni di rilievo in corso d'anno, rispetto a quanto contenuto nel DPS redatto entro il 31 marzo, è d'obbligo, ai sensi del citato art. 34, procedere in corso d'anno all'aggiornamento del DPS stesso.

Nel caso non intervengano variazioni di rilievo occorre comunque procedere ad *"aggiornare"* il DPS entro il 31 marzo di ogni anno. In quest'ultimo caso si reputa che l'obbligo di aggiornamento possa essere validamente assolto opponendo sul DPS dell'anno precedente una dicitura del seguente tenore:

"Non essendo intervenuta alcuna variazione circa le informazioni di cui al punto 19 del disciplinare tecnico allegato B al D.lgs 196/2003, si conferma la validità di quanto contenuto nel presente documento alla data del 31 marzo 2011".

Sanzioni

Il DPS costituisce una misura di sicurezza ai sensi art. 34 del Codice e dell'allegato B. L'articolo 162 del Codice prevede che al trattamento dei dati effettuato in violazione alle disposizioni minime di sicurezza e' applicabile una sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 euro; il successivo articolo 169 prevede che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza è punita con l'arresto sino a due anni.

Per un approfondimento della materia si rimanda alla sezione Privacy del sito.

Lo Studio Contrino è a disposizione per ulteriori chiarimenti.